

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO

La legge №60-356 del novembre 1960, attinente alla Costituzione della Repubblica della Costa d'Avorio, modificata dalle leggi 63-01 dell'11/01/1963, 75-365 del 31/05/1975, 75-747 del 22/10/1975, 80-1038 dell'01/09/1980, 80-1232 del 26/11/1980, 85-1072 del 12/10/1985, 86-93 dell'31/01/1986.

PREAMBOLO

Il popolo della Costa d'Avorio proclama il suo attaccamento ai principi della Democrazia e dei Diritti dell'Uomo, tali che sono stati definiti dalla dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, dalla dichiarazione universale del 1948, tali che sono garantiti dalla presente Costituzione. Esso afferma la sua volontà di cooperare nella pace e l'amicizia con tutti i popoli che condividono il suo ideale di giustizia, di libertà, di uguaglianza, di fraternità e di solidarietà umana.

TITOLO PRIMO

DELLO STATO E DELLA SOVRANITÀ

Articolo 1 – Lo Stato della Costa d'Avorio è una Repubblica indipendente e sovrana.

L'emblema nazionale è la bandiera tricolore arancio, bianca, verde in bande verticali.

L'inno della Repubblica è l'ABIDJANAISE.

Il motto della Repubblica è: Unione, Disciplina, Lavoro.

La lingua ufficiale è il francese.

Articolo 2 – La Repubblica della Costa d'Avorio è una e indivisibile, laica, democratica e sociale.

Il suo principio è il governo del popolo dal popolo e per il popolo.

Articolo 3 – La sovranità appartiene al popolo.

Nessuna sezione del popolo né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio.

Articolo 4 – Il popolo esercita la sua sovranità attraverso i suoi rappresentanti e per via del referendum. Le condizioni del ricorso al referendum sono determinate dalla legge.

La Corte Suprema veglia alla regolarità delle operazioni di referendum e ne proclama i risultati.

Articolo 5 – il suffragio universale, uguale e segreto.

Sono elettori nella condizione determinate dalla legge, tutti i connazionali della Costa d'Avorio maggiorenni, dei due sessi, che godono e loro diritti civili e politici.

Articolo 6 – La Repubblica assicura a tutti l'uguaglianza davanti alla legge senza distinzione d'origine, di razza, di sesso o di religione. Essa rispetta tutti i credo.

Ogni propaganda particolarista di carattere razziale o etnico, ogni manifestazione di discriminazione razziale sono punite dalla legge.

Articolo 7 – I partiti e raggruppamenti politici concorrono all'espressione del suffragio. Essi si formano ed esercitano la loro attività liberamente sotto la condizione di rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia, e le leggi della Repubblica.

TITOLO II

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E DEL GOVERNO

Articolo 8 – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Egli incarna l'unità nazionale. Egli veglia al rispetto della Costituzione. Egli assicura la continuità dello Stato. Egli è la garanzia dell'indipendenza nazionale, dell'integrità del territorio, del rispetto dei trattati ed accordi internazionali.

Articolo 9 (nuovo) – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto. Egli è rieleggibile.

Articolo 10 (nuovo) – L'elezione del Presidente della Repubblica avviene alla maggioranza assoluta alla prima votazione. Se questa non è ottenuta, l'elezione avviene alla maggioranza relativa alla seconda votazione che si svolge quindici giorni dopo il primo scrutinio.

La convocazione degli elettori è fatta per decreto preso in Consiglio dei ministri.

La prima votazione avviene nel corso del mese di ottobre del quinto anno del suo mandato.

I poteri del Presidente della Repubblica in carica scadono allo stesso tempo di quelli dell'Assemblea nazionale, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 11, comma 4.

La legge fissa le condizioni di eleggibilità, di presentazione di candidature, di svolgimento dello scrutinio, di spoglio e di proclamazione dei risultati.

La Carta Suprema controlla la regolarità di queste operazioni.

Articolo 11 (nuovo) – 1° In caso che la Presidenza della Repubblica sia vacante per decesso, dimissioni o impedimento assoluto constatato dalla Corte suprema investita dal Governo, le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate provvisoriamente dal Presidente dell'Assemblea nazionale.

2° Non si possono applicare durante il periodo di interim le disposizioni degli articoli 12, comma 2 e 71.

3° Si procede in un termine di quarantacinque giorni al minimo e sessanta giorni al massimo alle elezioni per la designazione di un nuovo Presidente. Questo entra in carica dalla proclamazione dei risultati dalla Corte suprema.

I poteri del Presidente eletto meno di dodici mesi prima della fine del mandato presidenziale in corso scadente allo stesso tempo di quello dell'Assemblea nazionale della legislatura seguente.

Articolo 12 – Il Presidente della Repubblica è detentore esclusivo del potere esecutivo.

Egli nomina i membri del Governo e determina le loro attribuzioni.

I membri del Governo sono responsabili davanti a lui. Egli mette fine alle loro funzioni.

Articolo 13 – Il Presidente della Repubblica ha l’iniziativa delle leggi, congiuntamente con i membri dell’Assemblea nazionale.

Egli assicura la promulgazione delle leggi nei quindici giorni che seguono la trasmissione che lui ne ha fatto attraverso il Presidente dell’Assemblea nazionale.

Egli può, prima della scadenza di questo termine, domandare all’Assemblea nazionale una seconda deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. Questa seconda deliberazione non può essere rifiutata.

Egli può ugualmente, negli stessi termini, domandare e ottenere di pieno diritto che questa seconda deliberazione non abbia luogo che al momento della sessione ordinaria seguente la sessione nel corso della quale il testo è stato adottato in prima lettura.

Il voto per questa seconda deliberazione avviene alla maggioranza dei due terzi dei membri componenti l’Assemblea nazionale.

Articolo 14 – Il Presidente della Repubblica, in seguito ad accordo con l’ufficio dell’Assemblea nazionale, può sottomettere al referendum ogni testo che gli sembra dovere esigere la consultazione diretta del popolo.

Quando il referendum è giunto all’adozione del progetto, il Presidente della Repubblica lo promulga nel termine previsto dall’articolo precedente.

Articolo 15 - Il Presidente della Repubblica assicura l'esecuzione delle leggi e delle decisioni di giustizia. Egli si occupa dei regolamenti applicabili all'insieme del territorio della Repubblica.

Articolo 16 - Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso le potenze straniere; gli ambasciatori e gli inviati straordinari delle potenze straniere sono accreditati presso di lui.

Articolo 17 - Il Presidente della Repubblica è il capo dell'amministrazione. Egli nomina agli incarichi civili e militari dello Stato.

Articolo 18 - Il Presidente della Repubblica è il capo dell'esercito.

Articolo 19 - Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della nazione, l'integrità del suo territorio o l'esecuzione dei suoi impegni internazionali sono minacciati in maniera grave e immediata, il Presidente della Repubblica prende le misure eccezionali richieste da queste circostanze, dopo consultazione obbligatoria del Presidente con l'Assemblea nazionale.

Egli informa la nazione con un messaggio.

L'Assemblea Nazionale si riunisce con pieno diritto.

Articolo 20 - Il Presidente della Repubblica ha il diritto di graziare.

Articolo 21 - Il Presidente della Repubblica determina e conduce la politica della nazione.

Articolo 22 - Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri delibera obbligatoriamente:

- _ delle decisioni determinanti la politica generale dello Stato;
- _ dei progetti di legge;
- _ degli ordinamenti e dei decreti regolamentari;
- _ delle nomine agli incarichi superiori dello Stato, di cui la lista è stabilita dalla legge.

Articolo 23 – I progetti di legge, di ordinamenti e di decreti regolamentari possono essere esaminati per consultazione, prima d’essere sottomessi al Consiglio dei Ministri, dalla Corte Suprema.

Articolo 24 – Il Presidente della Repubblica può delegare alcuni dei suoi poteri ai Ministri.

Articolo 25 (nuovo) – Le funzioni del Presidente della Repubblica sono incompatibili con l’esercizio di ogni mandato parlamentare, di ogni impiego pubblico e di ogni attività professionale. Il parlamentare nominato membro del Governo non può sedere al Parlamento nel corso della durata delle sue funzioni ministeriali.

Articolo 26 – Il Presidente della Repubblica comunica con l’Assemblea Nazionale sia direttamente, sia tramite messaggi che egli fa leggere dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e queste comunicazioni non danno luogo ad alcun dibattito.

TITOLO III

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 27 – Il Parlamento è costituito da una Assemblea unica, detta Assemblea Nazionale, di cui i membri portano il titolo di deputati.

Articolo 28 – L'Assemblea Nazionale vota la legge e autorizza l'imposta.

Articolo 29 – I deputati all'Assemblea Nazionale sono eletti a suffragio universale diretto.

La durata della legislatura è di cinque anni.

I poteri dell'Assemblea Nazionale scadono alla fine della seconda sessione ordinaria del quinto anno del suo mandato.

Le elezioni hanno luogo venti giorni al minimo e cinquanta giorni al massimo prima della scadenza dei poteri dell'Assemblea Nazionale.

La legge fissa il numero dei membri dell'Assemblea Nazionale, le condizioni d'eleggibilità, il regime delle ineleggibilità e incompatibilità, le modalità dello scrutinio, le condizioni nelle quali c'è da organizzare nuove elezioni in caso di vacanza del seggio dei deputati.

In caso di contestazione, la Corte Suprema delibera sull'eleggibilità dei candidati.

Articolo 30 – L'Assemblea Nazionale delibera sovranamente sulla validità dell'elezione dei suoi membri.

Articolo 31 – Ogni anno, L'Assemblea Nazionale si riunisce con pieno diritto in due sessioni ordinarie. La prima sessione si apre l'ultimo mercoledì di aprile; la sua durata non può superare tre mesi. La seconda sessione comincia il primo mercoledì di ottobre e finisce il terzo venerdì di dicembre.

Articolo 32 – L'Assemblea Nazionale è convocata in sessione straordinaria dal suo Presidente su ordine del giorno determinato, alla richiesta del Presidente o a quella della

maggioranza assoluta dei deputati. Le sessioni straordinarie sono chiuse appena l'ordine del giorno esaurito.

Articolo 33 – Il Presidente dell'Assemblea Nazionale è eletto per la durata della legislatura.

Articolo 34 – Il resoconto integrale dei dibattiti è pubblicato nel Giornale Ufficiale.

Alla domanda del Presidente della Repubblica o del terzo del numero dei deputati, l'Assemblea Nazionale può formarsi in comitato segreto.

Articolo 35 – Ogni deputato è il rappresentante della Nazione intera.

Ogni mandato imperativo è nullo.

Il diritto di voto dei deputati è personale. Tuttavia, la delega di voto è permessa quando un deputato è assente per causa di malattia, per esecuzione di un mandato o di una missione a lui affidati dal Governo o l'Assemblea Nazionale o per adempiere ai suoi obblighi militari. Nessuno può ricevere per uno scrutinio, più di una delega di voto.

Articolo 36 – Nessun deputato può essere perseguitato, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato in occasione delle opinioni o dei voti da lui emessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 37 – Nessun deputato può, nel caso delle sessioni, essere perseguitato o arrestato per fatti criminali o comparire davanti al Tribunale con l'autorizzazione della Assemblea Nazionale, salvo i casi di flagrante delitto.

Nessun deputato può, fuori sessione, essere arrestato che con l'autorizzazione dell'ufficio della Assemblea Nazionale, salvo i casi

di flagrante delitto, di processi autorizzati o di condanne definitive.

La detenzione o il processo di un deputato sono sospesi se l'Assemblea Nazionale lo richiede.

Articolo 38 – I deputati ricevono un'indennità, di cui l'ammontare è fissato dalla legge.

Articolo 39 – L'Assemblea Nazionale stabilisce il suo regolamento.

TITOLO IV

DEI RAPPORTI TRA L'ASSEMBLEA NAZIONALE ED IL GOVERNO

Articolo 40 – I membri del Governo hanno accesso alle commissioni dell'Assemblea Nazionale. Essi sono ascoltati su richiesta delle commissioni.

Essi possono farsi assistere da dei commissari del Governo.

SEZIONE 1 – DOMINI RISPETTIVI DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO

Articolo 41 – la legge fissa le regole concernenti:

- La cittadinanza, i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle libertà pubbliche;
- La nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, i regimi matrimoniali, le successioni e le liberalità;
- La procedura secondo la quale i costumi saranno accertati e messi in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
- La determinazione dei crimini e delitti nonché delle pene che gli sono applicabili, la procedura penale, la amnistia;

- L'organizzazione dei tribunali giudiziari ed amministrativi e la procedura seguita davanti a queste giurisdizioni, lo statuto dei magistrati, degli ufficiali ministeriali e degli ausiliari della Giustizia;
- La posizione, il tasso e le modalità di recupero delle tasse di ogni natura;
- Il regime di emissione della moneta;
- Il regime elettorale dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee locali;
- La creazione di categorie di istituti pubblici;
- Lo statuto generale della funzione pubblica;
- L'organizzazione generale dell'amministrazione;
- Lo stato d'assedio e lo stato d'urgenza;

La legge determina i principi fondamentali:

- Dell'organizzazione della difesa nazionale;
- Dell'insegnamento;
- Del regime della proprietà, del diritto sindacale e delle istituzioni sociali;
- Dell'alienazione e della gestione del dominio dello Stato;
- Della mutabilità e del risparmio;
- Dell'organizzazione della produzione;
- Del regime dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Le leggi di bilancio determinano le risorse e i carichi dello Stato.

Delle leggi programmate fissano gli obiettivi dell'azione economica e sociale dello Stato.

Articolo 42 – La dichiarazione di guerra è autorizzata dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 43 – Lo Stato d'assedio è decreto in Consiglio dei Ministri. L'Assemblea Nazionale si riunisce allora in pieno diritto, se essa non è in sessione. La proroga dello Stato d'assedio oltre quindici giorni non può essere autorizzata che dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 44 – Le materie, diverse da quelle che sono di dominio della Legge, hanno carattere regolamentato. I testi di forma legislativa intervenuti in queste materie anteriormente all'entrata in vigore della presente Costituzione, possono essere modificati per decreto preso dopo consultazione della Corte Suprema.

Articolo 45 – Il Presidente della Repubblica può per l'esecuzione del suo programma, domandare all'Assemblea Nazionale, con una legge, l'autorizzazione di prendere, attraverso un'ordinanza, durante un termine limitato, delle misure che sono normalmente di dominio della legge.

Le ordinanze sono prese in Consiglio dei Ministri dopo consultazione eventuale della Corte Suprema. Esse entrano in vigore dalla loro pubblicazione ma diventano prive di effetti se il progetto di legge di ratificazione non è depositato davanti all'Assemblea Nazionale prima della data fissata dalla legge d'abitazione.

Alla scadenza del termine menzionato al primo comma del presente articolo, le ordinanze non possono essere modificate

che dalla legge nelle loro disposizioni che sono di dominio legislativo.

Articolo 46 - Le proposte ed emendamenti che non sono di dominio della legge sono irricevibili. L'irricevibilità è pronunciata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

In caso di contestazione, la Corte Suprema, impugnata dal Presidente della Repubblica o il Presidente dell'Assemblea Nazionale, delibera in un termine di otto giorni.

SEZIONE 2 – DELL'ELABORAZIONE DELLE LEGGI

Articolo 47 – Le proposte ed emendamenti depositati dai deputati non sono ricevibili quando la loro adozione avesse per conseguenza, sia una diminuzione delle risorse pubbliche, sia la creazione o l'aggravamento di un carico pubblico, a meno che essi non siano accompagnati da una proposta di aumento di entrate o di economia equivalenti.

Articolo 48 – la discussione dei progetti di legge verte sul testo presentato dalla commissione.

Questa, alla richiesta del Governo, deve portare alla conoscenza dell'Assemblea Nazionale, i punti sui quali c'è disaccordo con il Governo.

Articolo 49 – I deputati hanno il diritto di emendamento.

Articolo 50 – L'Assemblea Nazionale vota il progetto di legge di bilancio nelle condizioni determinate dalla legge.

Articolo 51 – L'Assemblea Nazionale è sottomessa al progetto di legge di bilancio dall'apertura della sessione d'ottobre. Il progetto di legge di bilancio deve prevedere le entrate necessarie alla copertura integrale delle spese.

L'Assemblea Nazionale vota il bilancio in pareggio.

Se l'Assemblea Nazionale non si è pronunciata nei settanta giorni di deposito del progetto, le disposizioni di questo progetto possono essere messe in vigore per ordinanza.

Il Governo impugna, per ratificazione, l'Assemblea Nazionale convocata in sessione straordinaria, in un termine di quindici giorni.

Se l'Assemblea Nazionale non ha votato il bilancio alla fine di questa sessione straordinaria, il bilancio è stabilito definitivamente per ordinanza.

Se il progetto di legge di bilancio non ha potuto essere depositato in tempo utile per essere promulgato prima dell'inizio dell'esercizio, il Presidente della Repubblica domanda d'urgenza all'Assemblea Nazionale l'autorizzazione di riprendere il bilancio dell'anno precedente per esercizio finanziario provvisorio di un mese (12–provvisorio).

Articolo 52 – L'Assemblea Nazionale regola i conti della nazione secondo le modalità previste dalla legge di bilancio.

TITOLO V

DEI TRATTATI ED ACCORDI NAZIONALI

Articolo 53 – Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati e gli accordi internazionali.

Articolo 54 – I trattati di pace, i trattati o accordi relativi all'organizzazione internazionale, quelli che modificano le leggi interne dello Stato non possono essere ratificati che in seguito ad una legge.

Articolo 55 – Se la Corte Suprema impugnata dal Presidente della Repubblica o dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, ha dichiarato che un impegno internazionale comporta una clausola contraria alla Costituzione, l'autorizzazione di ratificarla non può intervenire che dopo la revisione della Costituzione.

Articolo 56 – I trattati o accordi regolarmente ratificati hanno, dalla loro pubblicazione, un'autorità superiore a quella delle leggi, sotto riserva, per ogni accordo o trattato, della sua applicazione dell'altra parte.

TITOLO VI

DELLA CORTE SUPREMA

Articolo 57 – La Corte Suprema comprende quattro camere: la camera costituzionale, la camera giudiziaria, la camera amministrativa e camera dei conti.

La legge determina la composizione, l'organizzazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Corte Suprema.

TITOLO VII

DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Articolo 58 – La giustizia è resa sul territorio dello Stato in nome del popolo

Articolo 59 – I giudici non sono sottomessi nell'esercizio delle loro funzioni che all'autorità della legge.

Il Presidente della Repubblica è garante dell'indipendenza giudici.

Egli è assistito dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 60 – La legge determina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 61 – I magistrati del seggio sono nominati dal Presidente della Repubblica sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Giustizia, dopo consultazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 62 – Nessuno può essere arbitrariamente detenuto. Ogni imputato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza sia stabilita in seguito ad una procedura che gli offra le garanzie indispensabili alla sua difesa. L'autorità giudiziaria, custode della libertà individuale, assicura il rispetto di questo principio nelle condizioni previste dalla legge.

TITOLO VIII

DELL'ALTA CORTE DÌ GIUSTIZIA

Articolo 63 – L'Alta Corte di Giustizia è composta di deputati che l'Assemblea Nazionale elegge nel suo seno dopo ogni rinnovamento generale. Essa elegge il suo Presidente tra i suoi membri.

La legge fissa il numero dei suoi membri, le regole del suo funzionamento nonché la procedura da seguire.

Articolo 64 – Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e può essere convocato davanti all'Alta Corte solo in caso di atto di tradimento.

L'Alta Corte è competente per giudicare i membri del Governo, in ragione di fatti qualificati crimini o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, ad eccezione dei crimini e delitti contro la sicurezza dello Stato come pure dei crimini e delitti connessi.

Articolo 65 – Il rinvio a giudizio del Presidente della Repubblica e dei membri del Governo è votata per scrutinio pubblico alla maggioranza dei due terzi dei deputati componenti l'Assemblea Nazionale.

Articolo 66 – L'alta Corte è legata alla definizione dei crimini e dei delitti e dalla determinazione delle pene risultanti dalle leggi penali in vigore all'epoca dei fatti compresi nei procedimenti penali.

TITOLO IX

DEL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Articolo 67 – Il Consiglio Economico e Sociale da il proprio parere nei progetti di legge, d'ordinamento o di decreto, nonché sulle proposte che gli sono sottoposte.

I progetti di legge di programma a carattere economico e sociale gli sono sottoposti per consultazione.

Il Presidente della Repubblica può consultare il Consiglio Economico e Sociale su ogni problema di carattere economico e sociale.

La composizione del Consiglio Economico e Sociale e le regole del suo funzionamento sono fissate dalla legge.

TITOLO X

DELLE COLLETTIVITÀ TERRITORIALI

Articolo 68 – le collettività territoriali dello Stato sono create dalla legge. La legge determina i principi fondamentali della libera amministrazione delle collettività territoriali, delle loro competenze e delle loro risorse.

TITOLO XI

DELL'ASSOCIAZIONE DELLA COOPERAZIONE TRA GLI STATI

Articolo 69 – La Repubblica della Costa d'Avorio può concludere degli accordi di associazione con altri Stati.

Essa accetta di creare con questi Stati degli organismi intergovernativi di gestione comune, di coordinazione e di libera cooperazione.

Articolo 70 – Questi organismi possono avere, nella fattispecie, per oggetto:

- L'armonizzazione della politica monetaria, economica e finanziaria;
- L'istituzione di un'unione doganale;
- La creazione di fondi di solidarietà;
- L'armonizzazione di piani di sviluppo;
- L'armonizzazione di mezzi propri per assicurare la difesa nazionale;
- Il coordinamento dell'organizzazione giudiziaria;
- La cooperazione in materia d'insegnamento superiore;
- La cooperazione e coordinamento sanitari;
- L'armonizzazione delle regole concernenti lo statuto della funzione pubblica e del diritto del lavoro;
- Il coordinamento dei trasporti, delle comunicazioni e delle telecomunicazioni.

TITOLO XII

DELLA REVISIONE

Articolo 71 – L’iniziativa della recensione della Costituzione appartiene al Presidente della Repubblica ed ai membri dell’Assemblea Nazionale.

Articolo 72 – Per essere preso in considerazione il progetto o la proposta di revisione deve essere votato alla maggioranza dei tre quarti dei membri componenti l’Assemblea Nazionale.

La revisione non acquisita che dopo essere stata approvata per referendum salvo se il progetto o la proposta in causa è stata approvata alla maggioranza dei quattro quinti dei membri componenti l’Assemblea Nazionale.

Articolo 73 – Nessuna procedura di revisione può essere intentata o perseguita quando reca danno alla integrità del territorio.

La forma repubblicana del Governo non può essere oggetto di una revisione.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 74 – Le disposizioni necessarie all’applicazione della presente Costituzione saranno oggetto di leggi votate dall’Assemblea Nazionale.

Il Presidente della Repubblica dovrà entrare in carica e l'Assemblea Nazionale riunirsi al massimo alla data del 12 dicembre 1960.

Articolo 75 – Le autorità costituite nella Repubblica continueranno ad esercitarle loro funzioni e le istituzioni attuali saranno mantenute fino allo insediamento delle nuove autorità ed istituzioni.

Articolo 76 – La legislazione attualmente in vigore in Costa d'Avorio resta applicabile, salvo l'intervento di nuovi testi, che non abbiano niente in contrario con la presente Costituzione.